

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA

RICORSO CON CONTESTUALE RICHIESTA CAUTELARE CON ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Dei signori docenti:

1. **CHIALASTRI AGNESE**, nata a Palestrina il 10.05.1974 c.f. GHLGNS74E50G274T;
2. **FONTANA FILOMENA**, nata a Vittoria (RG) il 16.07.1972 c.f. FNTFMN72L56M088D;
3. **GAMBINO CARMELINA**, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 26.01.1975 c.f. GMBCL75A66A638J;
4. **MARGUCCIO PROVVIDENZA**, nata a Messina il 07.06.1976 c.f. MRGPVV76H47F158E;
5. **MODICA STEFANIA**, nata a Monreale (PA) il 06.08.1974 c.f. MDCSFN74M46F377I;
6. **PASSERI CLORINDA**, nata a Messina il 30.10.1976 c.f. PSSCRN76R70F158U;
7. **PASSERI LETTERIA**, nata a Messina il 19.05.1972 c.f. PSSLTR72E59F158C;
8. **PASSERI LUCREZIA**, nata a Messina il 30.10.1976 c.f. PSSLRZ76R70F158P;
9. **RAMETTA IRENE**, nata ad Avola (SR) il 22.12.1978 c.f. RMTRNI78T62A522T;
10. **RAMETTA MARIA**, nata a Noto il 27.05.1978 c.f. RMTMRA78E67F943S;
11. **SEBASTIANI BENEDETTA**, nata a Porto San Giorgio (FM) c.f. SBSBDT81R63G920T;
12. **TOMASSINI ELISA**, nata ad Umbertide il 30.01.1979 c.f. TMSLSE79A70D786N;

Tutti rappresentati e difesi ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – ORA MIM, C.F. 8010005010**, nella persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma (RM).
- **IL DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO** nella persona del Direttore Generale *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via Dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma (RM).

E NEI CONFRONTI

FRANCESCA CUSENZA nata a Erice (TP) il 14/10/1981 e residente in Palermo, nella Via Luigi Cosenz n.16 CF: CSNFNC81R54D423D.

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE *QUA*, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- Del decreto Dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023 con cui è stato bandito il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 (**all. A**).
- Di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e consequenziali, anche non conosciuti che potrebbe arrecare danno agli odierni ricorrenti.

FATTO

L'oggetto dell'odierna controversia verte sulla legittimità del bando oggetto della presente impugnazione, con cui sono stati indetti i concorsi docenti per la scuola infanzia, primaria, con il decreto dipartimentale n. 2576 di cui **all'allegato A**, indetto su base regionale, per la copertura di complessivi 9.641 posti comuni e di sostegno per la scuola infanzia e primaria.

Al riguardo, i ricorrenti premettono in fatto di aver precedentemente partecipato al concorso pubblico - Concorso Ordinario infanzia, primaria (D.D. 498/2020 – 21 aprile) - e di essere stati tutti inseriti, all'esito della procedura predetta, come idonei non vincitori nella graduatoria finale, avendo superato, per merito, le prove concorsuali (cfr. **all. 1 stralci posizioni di ogni ricorrente in GM**).

Il risultato di tale selezione è stata la redazione di graduatorie di merito, originariamente di validità biennale, **poi rese ad esaurimento e, quindi, prorogate**, tramite il DL 22 giugno 2023, n. 75 (DL PA bis), convertito in Legge il 10 agosto 2023, n. 112, articolo 20, comma 2. (**cfr. all. 2**).

Quindi nel caso in esame si è in presenza di una graduatoria di un precedente concorso infanzia e primaria munita di perdurante efficacia in forza di una disposizione di legge.

Id est: la graduatoria idonei 2020 infanzia e primaria cui sono inseriti i ricorrenti è ancora valida ed efficace ed è stata prorogata ex lege.

Ciò che si contesta con il presente ricorso, allora, è il fatto che l'amministrazione doveva tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, **essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso, così come affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.**

Ebbene nel bando di concorso censurato manca la superiore enucleazione motivazionale.

In pratica, gli atti impugnati, dovevano esplicitare le motivazioni, le circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti, che deponessero a favore dell'opzione prioritaria del nuovo concorso (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. N. 00014/2011REG.PROV.COLL. N. 00031/2011 REG.RIC.A.P).

Infatti, la PA procedente non poteva non tenere in debita considerazione la qualificata posizione degli idonei di altra predeterminata procedura concorsuale (nella fattispecie idonei 2020 infanzia e primaria, afferente all'identico profilo professionale e che, oggi, sono titolari di una legittima aspettativa allo scorrimento della graduatoria su scala più ampia, non ristretta dalla PA scolastica che ha bandito il concorso, e legittimati oggi a contestare gli atti indittivi di procedura assunzionale che si sono discostati IMMOTIVATAMENTE anche da norme di diritto (*id est*: il DL 22 giugno 2023, n. 75 (DL PA bis), convertito in Legge il 10 agosto 2023, n. 112, articolo 20 (cfr. all. 2).

Tale situazione ricorre nel caso di specie, posto che, sul generale quadro normativo, si è innestato l'articolo 20, comma 2 del DL 22 giugno 2023 n. 75, che nel suo articolo 20, comma 2, ha prorogato l'efficacia delle graduatorie GM 2020, e che così dispone: "2. *All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «decreto-legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo*

necessarie al raggiungimento ((degli obiettivi)) previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

La graduatoria idonei 2020, pertanto, alla data di emanazione dei bandi, è ancora efficace, poiché prorogata ad esaurimento, in tal senso il bando doveva indicare, con motivazione sufficiente, le circostanze di fatto e le ragioni di pubblico interesse che deponessero a favore dell'indizione della nuova procedura concorsuale.

Va considerato, pertanto, che sul piano delle finalità perseguite, la disciplina in esame è coerente con l'univoca tendenza legislativa degli ultimi anni, che ha più volte introdotto disposizioni esplicitamente dirette a stabilire la proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali preesistenti.

Pur tuttavia, nelle procedure avviate in data 6 dicembre 2023 non è prevista alcuna forma di tutela dei docenti idonei, **ma la loro esclusione – intesa indirettamente - qualora scadano i tempi** e ciò in perfetta antitesi con quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 appena citato.

Restava salva, *ergo*, per quanto esposto innanzi la possibilità di motivare adeguatamente la scelta discrezionale compiuta alla stregua di una stringente rafforzata motivazione, **idonea secondo il criterio di sufficienza, a dar conto della diversa valutazione comparativa degli interessi effettuata in ragione di peculiari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti, da enucleare puntualmente nell'atto di indizione del nuovo concorso (nello stesso senso Cons. di Stato Ad. Plen. 28 luglio 2011, n. 14).**

Nel caso in esame, una tale motivazione è del tutto mancata, essendosi la PA scolastica procedente limitata ad affermare la necessità di indire la contestata procedura concorsuale, anche in presenza di una **NON CARENZA DI ORGANICO DOCENTE**.

Già in precedenza l'Adunanza plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha espresso ai sensi dell'art. 99, comma 5, cod. proc. amm., il seguente principio di diritto: *“in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti”.*

In tal senso, la determinazione di indizione di un nuovo concorso, al pari di tutti gli atti amministrativi costituenti l'esito di una scelta fra più alternative, doveva essere adeguatamente motivata, **pure con riguardo alla valutazione degli interessi dei candidati idonei collocati in graduatorie ancora efficaci, dando conto, fra l'altro, delle ragioni dei soggetti utilmente collocati in graduatoria e del sacrificio loro imposto.**

A tal precipuo fine, non si comprende perché non si sia tenuto conto di chi ha partecipato al concorso precedente 2020, dopo aver dimostrato nel tempo e nel corso dello stesso concorso di meritare di insegnare per merito, **essendo i ricorrenti appunto candidati che hanno superato le prove concorsuali.**

Peraltro, l'attuale procedura è stata bandita su classi di concorso che in talune regioni sono sature.

Orbene, mette conto osservare che in tale sede non si vuol certamente contestare l'indizione di nuovi concorsi. Pur tuttavia, è doveroso rilevare, che le nuove procedure – anche in ossequio alla normativa comunitaria sul precariato – dovevano garantire i diritti delle persone che avevano già davvero speso tanto in termini di impegno, di studio e di professionalità nelle precedenti procedure concorsuali. Vediamone le ragioni.

I bandi 2020 erano stati pubblicati anche nella più nobile ottica di rimuovere un precariato storico nel comparto scolastico.

Ebbene, nonostante le problematiche vissute, tali docenti si trovano ora a doverne affrontare delle nuove e, se possibile, ancora più gravose sfide nella lotta al loro precariato. I docenti che hanno superato il Concorso 2020 e che ancora sono in attesa del ruolo sono infatti attualmente minacciati – con pregiudizio grave e irreparabile, dagli atti odiernamente impugnati.

Ma per gli idonei dei concorsi docenti 2020, invero, la strada si è complicata. Questo perché i docenti già selezionati tramite la stessa procedura concorsuale ordinaria del 2020, e che, oltre al colloquio orale, per alcune classi di concorso, hanno svolto anche la prova pratica, rischiano di dover rifare tutto l'iter concorsuale, per poter rincorrere ancora l'obiettivo del proprio posto di lavoro.

In base alle nuove procedure bandite, infatti, “come sancito dal ‘decreto Pubblica Amministrazione bis’, ai docenti che hanno superato il Concorso 2020 saranno attribuiti

eventuali **posti ‘in coda’** rispetto alle nuove procedure concorsuali PNRR per il reclutamento del personale docente.

Così i ricorrenti, attualmente nelle graduatorie di merito e in attesa del ruolo, si troveranno costretti a partecipare al prossimo concorso per non essere superati dai nuovi vincitori, che avranno priorità nell’assunzione rispetto agli idonei del concorso del 2020.

Tutto per dimostrare, con prove praticamente identiche, il proprio “merito”. I ricorrenti saranno costretti a rifare un percorso già esternato e per il quale hanno dimostrato, già, di possedere i requisiti.

Il buon senso avrebbe voluto che i Concorsi PNRR venissero banditi solo per quelle classi di concorso e in quelle regioni dove non vi fossero più docenti all’interno delle graduatorie di merito del Concorso Ordinario 2020. In questo modo, si sarebbe garantita l’assunzione in tempi dignitosi a docenti abilitati e già selezionati (molti dei quali già precari) e si sarebbe evitato di investire nell’organizzazione di nuovi concorsi per selezionare nuovi docenti laddove i docenti selezionati già c’erano.

Ma vi è di più e molto!

Si riscontra in tale sede la violazione dei principi comunitari del legittimo affidamento, anche in relazione alla disparità di trattamento applicata rispetto ad altri candidati idonei di precedenti tornate concorsuali.

Ricordiamo un breve *excursus* dei provvedimenti applicati alle graduatorie di merito dei precedenti Concorsi Ordinari (cfr. **all.ti 3**):

- gli idonei del 1999, a suo tempo, furono inseriti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento).
- gli idonei del 2012 furono assunti con un Piano Nazionale (cfr. **all. 3 bis**).
- gli idonei del 2016 si sono stati inseriti in coda alle Graduatorie del Concorso Straordinario 2018. Le graduatorie del Concorso 2016, difatti, avevano inizialmente (comma 113 della legge 107/2015) validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Il succitato termine di validità è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di bilancio 2018 e di un ulteriore anno con il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 159 del 20 dicembre 2019, pertanto hanno di fatto validità quinquennale.

È giusto, quindi, che gli idonei al ruolo del Concorso Ordinario, godano dello stesso trattamento riservato agli idonei degli anni passati.

Senza dover trascurare la circostanza che le graduatorie, se ben bilanciate, possono costituire un valido elemento su cui basare la pianificazione delle assunzioni e le previsioni in merito al rafforzamento del personale: se infatti prima del concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l'Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati nell'ottica dell'articolo 97 della Costituzione.

Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all'uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori e idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori, con impegno di *pecunie* pubbliche non indifferente e conseguente danno, anche erariale.

INTERESSE AD AGIRE

I ricorrenti, tutti idonei 2020 inseriti nelle GM infanzia e primaria, sono titolari di un interesse diretto, concreto e attuale all'impugnazione del bando (quale atto preclusivo dell'invocato scorrimento della graduatoria) il cui annullamento, in caso di accoglimento comporterebbe, peraltro, la caducazione per invalidità derivata dei successivi atti del concorso (cfr.: T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, 22/09/2020 (ud. 16/09/2020, dep. 22/09/2020), n.2270).

Non può infine omettersi di considerare lo *ius receptum* consolidatosi nell'ambito delle procedure selettive, secondo cui la posizione di contrasto del privato - che avversi la scelta in sé di avviare la procedura di gara o concorsuale – si radica attraverso l'impugnazione dell'atto di indizione e di avvio della selezione (v. Cons. Stato, sez. III, n. 503/2012; id, sez. V, n. 1347/2012; Consiglio di Stato, sez. III, 01/06/2020, n.3426).

** ** *

Pertanto, con il presente ricorso viene censurata l'attività amministrativa culminata con l'indizione della procedura concorsuale docenti 2023/2024 resa nota nei modi di legge in data 6 dicembre 2023, con la pubblicazione del Decreto dipartimentale n. 2576 che oggi si impugna e si contesta in sede processuale per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/90 – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA MOTIVAZIONALE – CONTRADDITTORIETA' IN ATTI.

Il decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023 – bando – rappresenta l'atto da cui si assume essere derivato il pregiudizio lamentato, in quanto attraverso di esso si è estrinsecata la scelta della PA scolastica del MIM di procedere, mediante una modalità di assunzione diametralmente opposta e, comunque, inconciliabile con quella astrattamente soddisfattiva dell'interesse di cui i ricorrenti sono portatori.

Tale atto, in particolare, difetta di motivazione.

Ai fini del decidere si richiama in questa sede il provvedimento reso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. **all. 4**) secondo cui : “...*le decisioni organizzative dell'amministrazione, comprese quelle con cui si indice un nuovo concorso, afferendo al “merito” richiedono particolare motivazione. Detta tesi, infatti, trascura di considerare non solo il valore di principio dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, ma anche la circostanza secondo cui le opzioni compiute dal soggetto pubblico in questo ambito hanno importanti ricadute in termini di efficacia ed efficienza e incidono, comunque, sulle aspettative e sugli interessi dei soggetti idonei. Parimenti, per negare la sussistenza dell'obbligo di motivazione non è pertinente il richiamo alla natura di atto generale del bando, poiché l'obbligo di motivazione non riguarda il contenuto delle disposizioni generali racchiuse in tale atto, bensì la determinazione con cui l'amministrazione stabilisce la procedura per il reclutamento del personale. Il dovere di motivazione dell'atto di indizione del concorso, pertanto, rileva in una duplice direzione:*

- evidenzia l'interesse pubblico dell'amministrazione sotteso alla scelta compiuta;

- indica l'attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci.

Ne deriva, quindi, che sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (N. 00014/2011REG.PROV.COLL., N. 00031/2011 REG.RIC. A.P.). Ciò che preme considerare alla scrivente difesa è che in questa sede non si contesta l'indizione della procedura concorsuale (il se della copertura di un posto) che rimane nella piena discrezionalità della PA procedente; invero, in questa sede si contesta l'agire amministrativo che, una volta deciso di procedere alla copertura di un posto, doveva

dare conto della graduatoria degli idonei 2020 ancora valida ed efficace al momento dell'indizione della nuova procedura di reclutamento.

Quindi, come già chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: *“Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”*.

In particolare, si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura (*ex plurimis*: Tar Sardegna, 19 ottobre 1999, n. 1228; Tribunale ordinario Roma ord. sez. lav. 3 gennaio 2001; Tar Lazio 30 gennaio 2003, n. 536; Tar Lecce, 10 ottobre 2005, n. 4452; Tar Lombardia, 15 settembre 2008, n.4073; Tar Lazio 15 settembre 2009 n. 8743; Cass. SS.UU. 29 settembre 2003 n. 14529 e 9 febbraio 2009 n. 3055).

Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento:

- dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.
- tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407).

Invero, è dirimente osservare che nei provvedimenti in discussione è assente una sia pur minima ponderazione ed esplicitazione della scelta effettuata nonché delle ragioni che potessero eventualmente giustificarla anche alla luce dei rafforzati oneri motivazionali

imposti dalle prescrizioni dettate dalla Legge che nel suo articolo 20 tutelava la posizione dei ricorrenti.

- La presenza di una motivazione rafforzata che desse conto della valutazione comparativa degli interessi e, in particolare, **del sacrificio imposto ai concorrenti idonei rispetto alle preminenti esigenze di interesse pubblico.**

- La decisione riguardante il *quomodo* della provvista del posto (scorrimento o indizione di un nuovo concorso), restava soggetta ad un più stringente dovere di motivazione e vede circoscritti gli spazi discrezionali riservati all'apprezzamento dell'amministrazione.

- Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

Restava salva, per quanto esposto innanzi, la possibilità di un discostamento delle superiori direttrici, purché motivando adeguatamente la scelta discrezionale compiuta, alla stregua di una stringente e rafforzata motivazione, idonea, secondo un criterio di sufficienza, a dar conto della diversa valutazione comparativa degli interessi effettuata in ragione di peculiari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, da enucleare puntualmente nell'atto di indizione del nuovo concorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. plen. 28 luglio 2011, n. 14). **Nel caso all'esame, tuttavia, una tale motivazione è del tutto mancata, essendosi l'amministrazione limitata ad affermare la necessità di indire la contestata procedura concorsuale in ragione dell'accertata carenza di organico, così risultando violata la regola generale fissata dal legislatore della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie degli idonei da riferirsi**

Orbene, gli atti impugnati ed allegati dovevano, ergo, indicare ed enucleare con massima precisione e chiarezza:

1. Le ragioni di pubblico interesse o di fatto per cui le GM del concorso 2020 fossero state assorbite dalla nuova procedura concorsuale.
2. L'esistenza delle graduatorie degli idonei 2020 valide ed efficaci al momento di indizione della nuova procedura di reclutamento.
3. La motivazione per cui le modalità di reclutamento indette – ovvero *la* decisione organizzativa correlata da tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta

situazione – fossero necessarie, nonostante la presente di graduatorie valide e la circostanza per cui i posti banditi per *talune* classi di concorso riguardassero, appunto, classi di concorso sature.

4. La valutazione circa l'utilizzo o meno delle graduatorie preesistenti e le ragioni di pubblico interesse che declinavano per la non utilizzazione.

5. Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l'amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall'ordinamento.

Ma vi è di più e molto.

Il DL 22 giugno 2023, n. 75 (DL PA bis), convertito in Legge il 10 agosto 2023, n. 112 ha prorogato la validità delle predette graduatorie di merito 2020.

Invero, nel suo articolo 20, comma 2, è così previsto: *2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «decreto-legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento ((degli obiettivi)) previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

Pertanto, a fronte di tale complessivo quadro normativo di riferimento, non può escludersi che la discrezionalità della scelta finale, involgente le modalità di provvista del nuovo personale, possa risultare già in parte consumata a seguito dell'emanazione di atti normativi come il citato DL aventi valenza generale, adottati da soggetti collocati in posizione apicale nell'ambito degli apparati amministrativi, ovvero in condizione tale da incidere non solo su aspetti organizzativi ma anche funzionali, al fine di garantire omogeneità e adeguatezza dell'azione degli uffici, in vista di una più adeguata ed efficiente cura degli interessi pubblici. In tale categoria di atti rientrano quelli con cui, nella direzione segnata dalla vigente normativa, dagli organi di vertice dell'apparato amministrativo sia individuato come prioritario, rispetto all'indizione di nuovi concorsi, lo scorrimento di determinate graduatorie preesistenti, Invero, tali atti, realizzando a monte una prima sintesi dell'unitaria e complessiva valutazione dei contrapposti interessi,

finiscono per condizionare ineludibilmente l'esercizio del potere di scelta operato a valle dai destinatari delle direttive interne, tenuti a darvi esecuzione anche in sede di adozione di atti a rilevanza esterna, senz'altro sindacabili per eccesso di potere se con essi immotivatamente contrastanti.

È allora evidente che l'articolo 20 del DL del 22 giugno 2023 tutelasse la posizione degli idonei 2020.

Deve conseguentemente ritenersi che gli uffici erano onerati, volendo discostarsi da tale previsione, da un obbligo motivazionale circa le ragioni della non condivisione degli indirizzi espressi nella legge medesima, pena l'eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà fra atti. Di conseguenza, in tale più articolato contesto, la valutazione circa l'utilizzo di preesistenti graduatorie diveniva un passaggio obbligato per l'amministrazione interessata alla nuova assunzione.

Quest'ultima, infatti, non poteva non tenere in debita considerazione la qualificata posizione degli idonei di altra predeterminata procedura concorsuale, afferente al medesimo profilo professionale, che, pertanto, diventano titolari di una legittima aspettativa allo scorrimento della graduatoria su scala più ampia, non ristretta all'amministrazione che ha bandito il concorso, e legittimati a contestare gli atti indittivi di procedure assunzionali che si discostino immotivatamente dalle cd. DI LEGGE.

Tale situazione ricorre nel caso di specie, posto che, sul generale quadro normativo si è innestata l'attività normativa di cui al DL citato e del suo articolo 20.

Sussistevano, dunque, tutti gli elementi per dare corso in via prioritaria allo scorrimento della graduatoria e l'aver immotivatamente scelto in senso opposto comporta illegittimità dell'attività provvedimentale, in quanto lesiva dell'interesse legittimo pretensivo vantato dai ricorrenti con il conseguente definitivo accoglimento del proposto gravame.

OMESSA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI CONTRAPPOSTI

Occorreva rigorosamente verificare il “ragionevole temperamento degli interessi di cui appaiono portatori i ricorrenti che per merito hanno partecipato ad una procedura concorsuale e che hanno una aspettativa giuridicamente rilevante alla stabilizzazione, e coloro che hanno un interesse di segno opposto a far rispettare altre regole che pure caratterizzano la materia”. Detta “ponderazione comparativa di interessi in gioco deve essere effettuata dalla pubblica amministrazione, perché, un volta consumatasi la

discrezionalità del legislatore, rimane pur sempre un ambito in cui la riserva di amministrazione deve poter operare.

In ogni caso, poi, assumeva rilievo determinante la circostanza che i ricorrenti si trovassero in posizione certamente utile per aspirare allo scorrimento della graduatoria per singola CC, in relazione alla procedura concorsuale espletata nel 2020.

L'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.

2. RAPPORTO TRA IL BANDO CONCURSUALE E L'ARTICOLO 20 DEL DL DEL 22 GIUGNO 2023 – DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Il DL del 22 giugno 2023, nel suo articolo 20, comma 2, così prevedeva: *2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «decreto-legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento.*

Orbene, essendo prevista una proroga normativa AD ESAURIMENTO alle GM idonei 2020 era obbligo del Direttore Generale che ha siglato i due decreti dipartimentali oggi impugnati, indicare tale previsione nel bando di concorso.

Il Direttore Generale, una volta stabilito di procedere mediante decreto, doveva motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso e **dichiarate ad esaurimento da una norma dello Stato.**

Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione scolastica del MIM, per il tramite del Direttore Generale, doveva tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, **comunque, essere puntualmente enunciate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.**

Ebbene, gli atti impugnati difettano in toto di tale indicazione e sono conseguentemente illegittimi e ciò anche in considerazione della preminente circostanza che nel caso in esame si fosse in presenza di una precedente graduatoria concorsuale, munita di perdurante efficacia in forma di una disposizione di legge, ovvero l'articolo 20 del DL reso nel mese di giugno 2023, già citato.

3. RAPPORTO TRA LE DUE DIFFERENTI MODALITA' DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PUBBLICO SECONDO L'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO – DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

La questione proposta consiste nello stabilire quale sia il rapporto tra due diverse modalità di reclutamento del personale pubblico:

- a) l'utilizzazione dei candidati idonei, collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci, attraverso il meccanismo dello "scorrimento";
- b) la indizione di un nuovo concorso.

In particolare, occorre determinare se, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, la decisione con cui l'amministrazione avvia una nuova procedura selettiva debba essere sorretta da una puntuale e approfondita motivazione, volta a illustrare le ragioni della scelta e a giustificare il sacrificio delle posizioni giuridiche dei soggetti idonei.

Un ulteriore sviluppo di questa corrente interpretativa è nel senso che l'utilizzazione delle graduatorie vigenti costituisca, ormai, la regola ordinaria di reclutamento del personale, non necessitante di apposita ed esplicita giustificazione, mentre l'indizione del concorso rappresenti l'eccezione; pertanto, l'obbligo di esporre un'approfondita motivazione sussiste soltanto qualora l'amministrazione ritenga di indire una nuova procedura concorsuale.

In questo ambito, è anche affiorata un'opinione più "radicale", secondo cui non solo vi sarebbe una preferenza assoluta per lo scorrimento rispetto all'indizione del nuovo concorso, ma, una volta verificatasi la vacanza del posto, l'amministrazione sarebbe sempre incondizionatamente vincolata a coprirlo, utilizzando la graduatoria efficace.

Il diverso e opposto indirizzo interpretativo, invece, sostiene che l'amministrazione debba sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto, fra l'altro, delle ragioni dei soggetti utilmente collocati in graduatoria e del sacrificio loro imposto.

In tal senso si pone, fra le ultime, la decisione della V Sezione, 4 marzo 2011 n. 1395 (la quale richiama Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2010, n. 668), secondo cui è illegittima la delibera con la quale una P.A. indice un concorso pubblico, piuttosto che utilizzare una graduatoria di un precedente concorso per la copertura dei posti banditi, nel caso in cui la stessa graduatoria sia stata in precedenza utilizzata per la copertura di altri posti e la scelta di procedere per gli ulteriori posti con un nuovo concorso non trovi alcuna ragionevole giustificazione, ponendosi in contrasto con il già avvenuto utilizzo della graduatoria.

Analogo indirizzo è manifestato dalla giurisprudenza secondo cui, a fronte di una graduatoria valida ed efficace, l'Amministrazione (salvo il caso che si tratti di posti di nuova istituzione in pianta organica) non potrebbe trascurare completamente, a mezzo della indizione di nuova procedura concorsuale, le posizioni dei soggetti già selezionati come idonei, quantomeno in carenza di valide ragioni giustificatrici (Tar Sardegna, 19 ottobre 1999, n. 1228; Tribunale ordinario Roma ord. sez. lav. 3 gennaio 2001; Tar Lazio 30 gennaio 2003, n. 536; Tar Lecce, 10 ottobre 2005, n. 4452; Tar Lombardia, 15 settembre 2008, n.4073; Tar Lazio 15 settembre 2009 n. 8743; Cass. SS.UU. 29 settembre 2003 n. 14529 e 9 febbraio 2009 n. 3055).

La decisione di "scorrimento", quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso.

Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell'articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all'ampiezza dell'obbligo di motivazione.

"In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti".

Sul legittimo affidamento. Il mancato accoglimento delle richieste dei ricorrenti, oltre a configurare un grave e irreparabile pregiudizio, comporterebbe una gravissima violazione dei principi cardine della Pubblica Amministrazione, tra cui quello c.d. del legittimo affidamento che la medesima ha riposto nell'attività amministrativa la quale aveva bandito il concorso 2020 proprio per contenere il precariato scolastico.

Il legittimo affidamento è infatti correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che negli ultimi anni sono stati applicati sempre di più al campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario. La violazione del principio del legittimo affidamento si rileva anche sotto il punto di vista temporale, nel senso che, qualora sia trascorso un lasso di tempo tale da aver creato nel soggetto un affidamento sulla regolarità della sua posizione determinando in suo capo una posizione di vantaggio - come nel caso di specie è avvenuto poiché i ricorrenti tramite l'ammissione seguono il corso dal luglio 2015 - ogni provvedimento che revoca lo status

acquisito è da intendersi lesivo del legittimo affidamento (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 2 ottobre 2007, n. 5074).

Tale affidamento, pertanto, non può essere sacrificato in ragione di motivi di interesse pubblico o non può essere sanzionato dall'Amministrazione, ciò in quanto si tratta della tutela dei c.d. *vested rights* (diritti quesiti, nella versione italiana); che, una volta riconosciuti dall'autorità amministrativa attraverso un atto che si presuppone legittimo non possono essere in un secondo tempo sacrificati. Un eventuale rigetto pertanto comporterebbe un irrimediabile danno alla ricorrente, nonché una palese contraddizione tra gli atti della pubblica amministrazione ed una palese violazione dei principi cardine dell'azione amministrativa e costituzionali primo tra tutti quello dell'articolo 97 che assicura "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e dell'esigenza di tutela del singolo.

4. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – OMESSA INDICAZIONE DELLE RAGIONI OBIETTIVE ED OGGETTIVE CHE DETERMINANO IL DIFFERENTE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IDONEI DLELE PROCEDURE CONCORSUALI DEL 2012, 2016 E 2018.

Ricordiamo un breve excursus dei provvedimenti applicati alle graduatorie di merito dei precedenti Concorsi Ordinari:

- gli idonei del 1999, a suo tempo, furono inseriti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento
- Ordinanza Ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 (prot. n. D1/3495).
- gli idonei del 2012 furono assunti con un Piano Nazionale.
- gli idonei del 2016 si sono stati inseriti in coda alle Graduatorie del Concorso Straordinario 2018. Le graduatorie del Concorso 2016, difatti, avevano inizialmente (comma 113 della legge 107/2015) validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Il succitato termine di validità è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di bilancio 2018 e di un ulteriore anno con il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 159 del 20 dicembre 2019, pertanto hanno di fatto validità quinquennale.

Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni.

- Gli idonei del concorso 2020, odierni ricorrenti, presentano posizione curriculare e professionale del tutto identica agli idonei 1999, 2021, e 2016.

- Si è venuta a creare, ingiustificatamente, quindi, una situazione che doveva essere trattata nella medesima maniera.

Nella specie ci troviamo certamente in una situazione di palese disparità di trattamento giacché situazioni identiche (svolgimento di una prova di concorso ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assunzione) sono state trattate in modo diseguale.

In questo quadro l'azione dell'amministrazione, dovendo essere ispirata al principio di par condicio fra i candidati, avrebbe dovuto determinare, già nel bando, un diritto di salvaguardia per le posizioni degli idonei 2020 che avrebbero dovuto avere precedenza all'assunzione rispetto ai nuovi concorrenti.

Pare, quindi, che fra le preminenti ragioni di par condicio dei candidati e quelle di speditezza della procedura concorsuale, l'amministrazione abbia dato prevalenza alle seconde, con buona pace di quei principi di imparzialità che devono, invece, ispirare ogni procedura selettiva.

Sussistevano, dunque, tutti gli elementi per dare corso in via prioritaria allo scorrimento della graduatoria e l'aver immotivatamente scelto in senso opposto comporta l'illegittimità dell'attività provvedimentale, in quanto lesiva dell'interesse legittimo pretensivo vantato dai ricorrenti e proposto con il presente gravame.

6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE – LA TUTELA DELLO STATUS DI IDONEO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE – PREGIUDIZIO PER IL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 241/90 – È chiaro che in tanto Gli atti impugnati, donde, recherebbero un *vulnus* al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso (art. 97 Cost.) quale ordinaria modalità di accesso al pubblico impiego e di strumento atto a selezionare i più capaci e meritevoli.

Se un soggetto figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d'esame ed è stato giudicato meritevole, in via astratta, di occupare il posto per la cui copertura il concorso è stato bandito. Se ciò non è

accaduto è solo per una contingenza di tipo “accidentale”, e cioè per l’insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; ma se, e nella misura in cui, tale limite quantitativo dovesse venir meno (a fronte, ad esempio, di nuove esigenze di provvista di personale), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all’assunzione di un soggetto che è già stato giudicato idoneo ad essere inserito in ruolo, sempre che lo stesso risulti inserito in una graduatoria ancora valida ed efficace.

In via puramente astratta, se è pur vero che i soggetti idonei seguono in graduatoria i vincitori sicché, nell’ambito della stessa tornata concorsuale, tra i primi ed i secondi sussiste un differenza sul piano del diverso “merito” ad ottenere il posto (tant’è che nell’immediato vengono appunto assunti, di regola, soltanto i vincitori), alle medesime conclusioni non è possibile pervenire, quantomeno nei medesimi termini di certezza, se si prendono in esame distinte tornate concorsuali.

Si vuol dire, in sostanza, che su un piano teorico, un soggetto idoneo in una tornata concorsuale non si trova necessariamente in una posizione deteriore, quanto al “merito”, rispetto al vincitore di altro concorso, posto che potrebbe avere ottenuto, in tesi, un maggior punteggio nei titoli e nelle prove d’esame. La sostenibilità astratta di tale tesi dimostra che non appare pertinente il richiamo al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso quale modalità preferenziale di accesso ai pubblici impieghi.

Quanto al preteso ostacolo nell’accesso agli impieghi, va osservato che è ben vero che le citate leggi di proroga hanno dilatato in modo significativo i termini di validità delle graduatorie concorsuali. Nondimeno ciò è avvenuto, con scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, per soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, a comprova della maggiore economicità della scelta di utilizzare le graduatorie per scorrimento piuttosto che far luogo a nuovo concorso.

Non solo: è ravvisabile un dovere di motivazione nei confronti della scelta per una o l’altra della suddette alternative, in quanto vi siano esigenze o vincoli di bilancio da

rispettare. Questo è quindi un ultroneo profilo che le amministrazioni devono necessariamente ponderare ogniqualvolta si trovino di fronte alla necessità di coprire i propri fabbisogni di personale, rispetto all'alternativa di un nuovo concorso, che trae diretto fondamento dall'art. 97, comma terzo, Cost. (o all'ulteriore soluzione del ricorso a procedure di mobilità, che tuttavia non viene qui in rilievo).

In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 1 della legge 7 agosto 1990n. 241), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l'amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale.

In tale consolidato quadro normativo, appare naturale ritenere, nel solco di quanto affermato nella già richiamata sentenza della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, che la scelta dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggetti idonei che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, vada scrutinata con particolare rigore, posto che la stessa risulta configgente con i suindicati principi desumibili dalla legislazione più recente (ispirati, come detto, da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed efficacia dell'azione amministrativa).

E però, la pur non coincidente declinazione, sul piano oggettuale, delle prove d'esame delle distinte tornate concorsuali, non può rappresentare elemento sufficiente a legittimare la obliterazione delle graduatorie ancora valide, trattandosi di differenze contenutistiche non incidenti sull'efficacia del primo concorso (che comunque ha assicurato il superamento delle prove d'esame) quale metodo selettivo dei candidati.

La finalità della complessiva disciplina in esame, infatti, è quella, necessitata dalla congiuntura economica e di finanza pubblica sopra descritta, di contenere la spesa per strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche.

Per questo il legislatore richiede che i posti resisi (fisiologicamente) vacanti in seguito all'espletamento di un concorso siano prioritariamente coperti attingendo dalla graduatoria.

Invero, è dirimente osservare che nei provvedimenti in discussione è assente una sia pur minima ponderazione ed esplicitazione della scelta effettuata nonché delle ragioni che potessero eventualmente giustificarla anche alla luce dei rafforzati oneri motivazionali imposti. Sussistevano, dunque, tutti gli elementi per dare corso in via prioritaria allo scorrimento della graduatoria e l'aver immotivatamente scelto in senso opposto comporta illegittimità dell'attività provvedimentale, in quanto lesiva dell'interesse legittimo pretensivo vantato dai ricorrenti con il conseguente definitivo accoglimento del proposto ricorso.

La decisione di "scorrimento", quindi, rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso.

Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell'articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all'ampiezza dell'obbligo di motivazione

ISTANZA CAUTELARE

In merito al *fumus* è stato copiosamente motivato in diritto che la decisione di "scorrimento", quindi, rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso.

Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell'articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all'ampiezza dell'obbligo di motivazione.

Quanto al *periculum* occorre osservare che tra pochi giorni si procederà con la pubblicazione del diario con l'indicazione del giorno delle prove e della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet.

Nelle more della definizione nel merito del presente gravame i ricorrenti rischiano di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si aggiunga che la procedura concorsuale indetta andrà a ledere in modo irrimediabile la posizione di chi ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Per i motivi sopra spiegati, il contenzioso che ci occupa è naturalmente connaturato con la necessità di essere definitivo in fase cautelare essendo, viceversa, impossibile attendere l'esito del giudizio di merito per l'impossibilità di prevedere i danni che parte ricorrente rischia di subire.

La concessione della misura cautelare eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che vedrebbe l'impossibilità di concludere un percorso formativo ormai prossimo al termine che permetterebbe ai ricorrenti di ottenere il titolo per il quale hanno concorso al fine di vedere realizzata stabilmente la propria vita professionale e lavorativa. In mancanza di una adeguata tutela interinale, infatti, gli istanti vedrebbero sfumare ogni reale possibilità di ottenere sono tutte circostanze che giustificano una tutela d'urgenza nei confronti dei ricorrenti, i quali hanno diritto a essere inclusi in via definitiva nella graduatoria assegnando i posti disponibili e non vanificando gli anni di impegno e sacrifici impiegati per la partecipazione alla selezione pubblica del 2020, ove gli stessi hanno correttamente superato le prove.

Per quanto sopra esposto i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi chiedono

Voglia l'Ecc.mo T.A.R.,

previo accoglimento della superiore istanza cautelare,

- sospendere e poi annullare i provvedimenti meglio identificati in atti, anche nella parte in cui non prevedono congrua motivazione.
- per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di rettifica del decreto Dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti – candidati concorso docenti infanzia e primaria 2023 - si formula istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex artt. 41, comma 4 e 49, comma 3 cpa, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche per il tramite dei siti *web* delle sue amministrazioni scolastiche periferiche, USR. Come chiarito da codesto Ecc.mo TAR, infatti, il combinato disposto degli artt. 52, comma 2 c.p.a. e 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3 cpc, nella parte in cui prescrive l'inserimento

dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Si producono mediante deposito in segreteria i documenti meglio specificati in indice.

- A. Decreto Dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023.
- 1. Stralcio posizione graduatoria merito infanzia e primaria per ogni ricorrente.
- 2. DL 22 giugno 2023, n. 75 (DL PA bis), convertito in Legge il 10 agosto 2023, n. 112, articolo 20, comma 2.
- 3. Circolare Ministeriale 205/2024.
- 3 bis testo Piano Nazionale.
- 4. Sentenza Adunanza Plenaria CDS.
- 5. Interrogazione Parlamentare.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad Euro 325,00.

Palermo, addì 30 gennaio 2024 avv. Angela Maria Fasano avv. Stefania Fasano